

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 1952

(89<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio » (N. 2654) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	<i>Pag.</i>	1056, 1057, 1058, 1060
ZELIOLI, <i>relatore</i> . . . . .		1056, 1058 1059
BERSANI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .		1057, 1058, 1060
ROCCO . . . . .		1057, 1058, 1059
PEZZINI . . . . .		1058, 1060
VENDITTI . . . . .		1058, 1059
FIGLIO . . . . .		1058, 1060
VIGIANI . . . . .		1058
FARINA . . . . .		1058
D'ARAGONA . . . . .		1058, 1059
BITOSSO . . . . .		1059

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga » (N. 2704) (Di iniziativa dei deputati Palenzona e Sullo) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	<i>Pag.</i>	1064
VIGIANI, <i>relatore</i> . . . . .		1064
BITOSSO . . . . .		1065
ZELIOLI . . . . .		1065
BERSANI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .		1065

(Discussione e approvazione)

« Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'E.N.P.A.S. » (N. 2370):

PEZZINI, <i>relatore</i> . . . . .	1067
------------------------------------	------

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bo, Bolognesi, Bosco Lucarelli, Caso, D'Aragona, Elia, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Mariani, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Putirati, Rocco, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane e Zelioli.

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento interviene il senatore Bisori.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Bersani.

PALUMBO GIUSEPPINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« **Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio** » (N. 2654) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio ».

Anche in questi giorni ho ricevuto numerose lettere di interessati e di organizzazioni di interessati che sollecitano l'approvazione di questa legge. Sarebbe quindi opportuno concludere oggi questa discussione.

ZELIOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dalla Camera, soddisfa ad una esigenza di giustizia sociale — della quale si è preoccupato il Governo — quando nello insorgere delle contestazioni derivate dalla applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, sul collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi di guerra, sembrò che da quei benefici dovessero essere esclusi i mutilati e invalidi per servizio.

È inutile soffermarsi sulla *vexata quaestio* della interpretazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, in relazione alla legge 15 luglio 1950, n. 539; il Ministro ha fatto bene a proporre la legge che taglia corto risolvendo inequivocabilmente il problema. Concretamente gli invalidi per servizio e gli orfani dei caduti per servizio militare e civile alle dipendenze dello Stato e dagli Enti territoriali o istituzionali così qualificati all'articolo 2 e 3 sono tutelati nel collocamento al lavoro con precise norme che integrano e estendono la legge basilare 3 giugno 1950, n. 375.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 dispongono le formalità di iscrizione negli elenchi e degli accertamenti sanitari. L'articolo 9 regola le modalità dell'assunzione e stabilisce l'aliquota dei posti riservata agli invalidi per servizio rapportandola al numero dei posti riservati agli invalidi civili per fatto di guerra (articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375).

L'aliquota dalla Camera è stata modificata a favore degli invalidi di servizio, rapportandola da 5 a 3. Ed è bene che così rimanga nel presupposto che gli infortunati civili di guerra sono ormai collocati e comunque, per fortuna, in fase di riduzione. Gli altri articoli del testo si uniformano alle disposizioni sul collocamento obbligatorio per le altre categorie privilegiate di lavoratori, epperò nulla avrei da osservare se non dovessi — e mi pare riguardoso — accennare alle considerazioni contenute nel parere della 9ª Commissione e alle fondate preoccupazioni espresse nell'ultima nostra riunione dal Sottosegretario alle finanze per il Demanio.

La 9ª Commissione considera la necessità di regolare l'assunzione degli invalidi per servizio in via graduale, cioè man mano che si renderanno vacanti i posti, per non costringere le amministrazioni e i datori di lavoro a licenziare invalidi civili e di guerra, per riportarli alla quota prevista dal progetto legislativo. A tal fine propone una norma transitoria.

Ritergo che un'aggiunta o una modifica ritarderebbe l'attuazione della legge e soprattutto creerebbe imbarazzi. Penso che gli eventuali contrasti potranno essere risolti di volta in volta dagli Uffici provinciali del lavoro, sulla base di idonee istruzioni del Ministero. Una disposizione espressa non farebbe che creare la materia di questi conflitti che invece si vogliono evitare.

La 9ª Commissione osserva anche che all'articolo 9 del disegno di legge si segue un sistema diverso da quello dell'articolo 16 della legge basilare, cioè mentre per i mutilati e invalidi di guerra i datori di lavoro e gli enti debbono rivolgersi al Centro nazionale invalidi di guerra, per gli invalidi di servizio gli enti ed i datori di lavoro debbono rivolgersi agli Uffici del lavoro.

È un'osservazione esatta, ma a me pare che, dato che siamo ancora in materia, vorrei dire fluida, agli effetti dell'assistenza agli invalidi per servizio, la pratica potrà risolvere anche questo modesto problema, perchè gli Uffici del lavoro potranno indirizzare gli invalidi per servizio agli enti ed ai datori di lavoro che li richiedono senza che si creino degli imbarazzi.

Una parola sulle preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo per le finanze.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. sociale)

89ª RIUNIONE (18 dicembre 1952)

In verità il sottosegretario Mastino ha detto cose esatte. « Voi costringete con la presente legge l'amministrazione pubblica ad assumere personale non idoneo a quei servizi delicati cui il Monopolio adibisce i suoi collaboratori; bisognerebbe distinguere e porre eccezioni, tanto più che ai servizi del Monopolio è addetto in percentuale altissima il personale femminile. A tal riguardo quale il rapporto? ».

Penso — e di questo parere saranno i colleghi — che questa sia materia di speciali regolamentazioni per la quale debba interverire nell'interesse dei lavoratori e dell'amministrazione demaniale una legge apposita, tanto più che, se ho ben compreso, il Sottosegretario alle finanze vorrebbe risolvere tutta la questione, non solo per quanto riguarda gli invalidi di servizio, ma anche per le altre categorie di invalidi, civili e di guerra, e per tutto quel che ha attinenza alla legge fondamentale 3 giugno 1950, n. 375, proprio come in quella sede si è previsto per le categorie d'impiego nelle Ferrovie dello Stato e nei servizi di trasporto in concessione.

Allo stato degli atti, pertanto propongo che il progetto sia approvato così come è.

**PRESIDENTE.** Come ha riferito il collega Zelioli, la 9ª Commissione del Senato, ha inviato parere sostanzialmente favorevole, con le osservazioni accennate dal relatore.

**BERSANI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Debbo fare una dichiarazione a nome del collega Mastino, che si scusa di non poter intervenire. Il Ministero delle finanze si è reso conto della fondatezza delle osservazioni emerse in questa discussione sulla impossibilità di poter risolvere il problema in questa sede. Infatti se ritocchiamo questo disegno di legge veniamo a mettere in discussione la legge base, di cui questo provvedimento è solo un'estensione.

Il Ministero delle finanze, pertanto, si riserva di esaminare a suo tempo la questione proponendo un altro disegno di legge per disciplinare, secondo la necessità del Ministero stesso, questo particolare problema, mentre non insiste sulle obiezioni a suo tempo sollevate per l'approvazione di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Faccio notare che il disegno di legge è stato presentato dal Ministro del

lavoro, ma di concerto col Ministro delle finanze e col Ministro del tesoro.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante l'effettivo servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio ordinario.

Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio ordinario alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma.

**ROCCO.** Questo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera e non sarebbe opportuno ritardare l'approvazione con emendamenti. Quindi si tenga conto delle mie osservazioni come di raccomandazioni.

Debbo dire che quest'articolo 2 mi rende un po' perplesso per alcuni aggettivi in esso contenuti. Nella mia pratica forense ho sempre inteso dire che gli aggettivi sono un danno per la chiarezza e l'efficacia della legge, perchè aprono o chiudono le imposte della legge a seconda della sensibilità, della coscienza, dell'intelligenza di chi la legge interpreta.

Venendo all'articolo in esame mi domando cosa si intende per « effettivo servizio militare o civile ». Se il rapporto di lavoro è in atto, il

servizio è sempre effettivo. Ci sarebbe la sola ipotesi dell'aspettativa per gli impiegati statali, ma abbiamo disposizioni di legge che dicono che l'impiegato di Stato in aspettativa è fuori servizio.

Ancora cosa vuol dire «per causa di servizio ordinario?». Se il lavoratore si è infortunato durante le ore di straordinario, perde forse il diritto al beneficio?

Non credo che si voglia significare questo. Allora debbo concludere per l'inutilità dei due aggettivi «effettivo» e «ordinario».

ZELIOLI, *relatore*. Il collega Rocco ha ragione, però noi seguiamo la prassi e non facciamo che adottare quelle formule che già sono nelle leggi precedenti. Modificando questa dizione, faremmo una disposizione di carattere innovativo o interpretativo, e non mi pare il caso. Lasciamo risolvere la questione ai magistrati.

FIGORE. Non mi pare esatto quanto dice il relatore. Non è opportuno modificare, per economia di tempo, per non rinviare la legge alla Camera. Però siccome siamo in sede deliberante, resti a verbale che la Commissione è unanime nel considerare i due aggettivi come un pleonaso.

PEZZINI. Vorrei sapere se le due dizioni in questione sono effettivamente contenute nelle leggi precedenti.

PRESIDENTE. Comprendo l'opportunità di evitare perdita di tempo, ma non mi pare che si possa lasciare la formula «servizio ordinario» intendendo che debba comprendersi anche il lavoro straordinario.

ZELIOLI, *relatore*. Ripeto la dichiarazione fatta poc'anzi che se accettiamo l'emendamento del collega Rocco non solo modifichiamo radicalmente questa legge, ma innoviamo rispetto alle leggi precedenti.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io ritengo che per quanto riguarda l'aggettivo «effettivo», si può essere d'accordo nel ritenere che si tratti di un elemento non essenziale. Per quanto riguarda invece la dizione «servizio ordinario», ci troviamo davanti ad una formula costantemente usata, anche se non sarei in questo momento in grado di precisarne il significato.

ROCCO. Finchè dura il rapporto d'impiego il lavoratore è sempre in servizio. Così il mi-

litare è sempre in servizio, così il lavoratore è sempre in servizio anche quando non si trova al posto di lavoro.

VENDITTI. La giurisprudenza considera infortunio per lavoro anche quello che colpisce il lavoratore quando si reca al lavoro o torna a casa.

PRESIDENTE. Io credo che la giurisprudenza, a questo riguardo, sia di tutt'altro avviso.

FIGORE. Ritengo che di fronte all'eventualità che con la dizione «servizio ordinario» possa escludersi il lavoro straordinario, sia il caso di intervenire apportando un emendamento. Il pericolo è grave perchè è proprio durante il periodo di lavoro straordinario che avvengono con più frequenza gli incidenti, perchè dopo il normale lavoro l'organismo è stanco.

PEZZINI. Vorrei anzitutto che fosse chiarito il concetto di «servizio ordinario». Che cosa si intende per servizio ordinario?

VIGIANI. Ritengo che l'interpretazione da darsi sia questa: per servizio ordinario si intende tutto il lavoro prestato e quindi anche il lavoro straordinario. Non si deve quindi escludere colui che rimane colpito durante il lavoro straordinario perchè si tratta sempre di servizio ordinario.

VENDITTI. Ordinario è il servizio che si riferisce ad un certo rapporto di lavoro.

FARINA. L'impiegato, l'operaio che prende il treno e va al lavoro, da quel momento si può considerare in servizio, sia ordinario che straordinario. Pongo quindi il quesito, se l'operaio che rimane infortunato durante il viaggio per recarsi al lavoro si trovi in servizio ordinario o straordinario.

D'ARAGONA. La questione degli infortuni sul lavoro è molto controversa e mi ricordo che le organizzazioni sindacali la sollevarono fin dal tempo del traforo del Sempione. Infatti allora si fece la questione se gli operai che erano infortunati mentre si recavano al lavoro, dovessero essere considerati come infortunati sul lavoro o no. La Magistratura aveva allora ammesso che i lavoratori infortunati mentre si recavano al lavoro venissero considerati infortunati sul lavoro. Si fece la distinzione però che trattandosi di lavoro in miniera il quale obbligava i lavoratori a fare un tratto di strada entro il tunnel, dovesse essere considerato sol-

tanto quel tratto. Noi abbiamo sempre sostenuto una tesi più larga e cioè che il lavoro iniziava prima ancora che il minatore entrasse nel tunnel perchè si trattava di lavori di miniera, di lavori prevalentemente invernali in zone d'alta montagna, in cui c'erano molti pericoli che il lavoratore affrontava puramente e semplicemente in quanto egli era obbligato a portarsi sul posto di lavoro. Anche questa tesi è stata accettata ed è stato riconosciuto che questi minatori che si recavano sul lavoro, se erano infortunati prima di entrare in galleria, avevano diritto ad essere considerati infortunati sul lavoro.

Questo concetto bisognerebbe estenderlo a tutti i lavoratori. Noi abbiamo avuto in Magistratura delle sentenze favorevoli e contrarie e il problema ancora non è risolto. In conclusione sono per l'estendere il più possibile il beneficio, sono favorevole quindi alla soppressione della parola « ordinario ».

VENDITTI. I problemi sono due: l'uno riguarda l'ordinarietà del lavoro e l'altro gli infortuni sul lavoro. Sono d'accordo con il collega Vigiani nel comprendere tutto il lavoro che abbia attinenza al rapporto, ordinario o straordinario che sia.

Per quanto riguarda il tempo durante il quale l'operaio deve essere tutelato, esso va dall'inizio dell'attività dell'operaio che si reca al lavoro fino al momento del ritorno alla sua casa.

D'ARAGONA. Questo problema è venuto anche alla Commissione per la riforma delle leggi sociali e ha indotto i vari Commissari ad approfondire la materia. Voi sapete che in quella Commissione c'erano tecnici delle varie branche delle Assicurazioni. La Commissione giunse alla conclusione (che evidentemente non può essere applicata in questo caso) che l'assicurazione infortuni dovessero essere estesa anche agli infortuni fuori del lavoro. Quella deliberazione esula naturalmente dalla legge in esame. Sostengo però che dobbiamo considerare infortunati sul lavoro tutti coloro che sono colpiti per cause di lavoro.

BITOSSÌ. A me sembra che ci si sia impelagati in una discussione che non ha motivo di essere. Tutto il problema che riguarda il periodo anti-servizio o post-servizio con tutta la relativa giurisprudenza controversa, non

viene eliminato se noi sopprimiamo la parola « ordinario ». Adesso, cosa significa « ordinario »? Io potrei anche supporre che « ordinario » vuol dire quella determinata attività che normalmente, quotidianamente, il lavoratore esplica. Ma si può anche abbandonare il servizio normale per esplicare un'altra attività che non rientra in quella quotidiana.

A noi non interessa sapere se il lavoratore è in servizio ordinario, straordinario, consueto, o quello che sia; l'importante è che sia in servizio senza nessun aggettivo che giustifichi questo servizio e lo limiti. Non si capisce la funzione che ha la parola « ordinario » e la miglior cosa, per non determinare confusione nell'interpretazione, è sopprimerla; infatti si potrebbe anche sostenere che « ordinario » vuol dire le otto ore normali di lavoro; se il lavoratore ne fa dieci, due sono straordinarie. Se il lavoratore si infortuna in quelle due ore egli non è tutelato. Sarebbe una interpretazione assurda, forzata, ma si potrebbe anche darla.

Per evitare le diverse interpretazioni, propongo la soppressione dell'aggettivo.

ROCCO. La mia osservazione aveva una portata molto modesta, si trattava di sopprimere due parole, la Commissione ha ingrandito la questione. Ora io penso che una cosa è la legge e un'altra è la giurisprudenza. Noi lasciamo andare la giurisprudenza, l'importante è che la legge non debba ostacolarla. Noi facciamo unicamente la legge. Bisogna sopprimere i due aggettivi appunto perchè il campo resti libero all'interpretazione.

ZELIOLI. *relatore*. Se i colleghi hanno a cuore la causa degli invalidi per servizio debbono pensare alla responsabilità che si assumono nel proporre degli emendamenti soppressivi, responsabilità che ha le sue conseguenze perchè questa legge dovrà tornare alla Camera e lì dovrà ancora avvenire una discussione di ordine tecnico e giuridico. Faccio una semplice osservazione, qui non dobbiamo far altro che legiferare in favore degli invalidi per servizio di lavoro che già sono stati riconosciuti vuoi dai tribunali e dalle autorità giudiziarie, vuoi anche in via conciliativa attraverso i vari patronati e istituti, tanto è vero che tutti coloro che aspirano ad essere assunti in quella determinata quota riservata

agli invalidi per lavoro debbono fare delle pratiche, pratiche che hanno già sanzionato la loro qualifica di invalidi del lavoro, straordinario, ordinario *in itinere* o non *in itinere*.

L'articolo 6 del disegno di legge in esame dice che gli invalidi per servizio che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco (quindi non tutti, ma quelli che hanno già la qualifica) debbono presentare il libretto di pensione privilegiata ordinaria, tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative, ecc.

Anche per gli invalidi di guerra occorre il famoso modulo 69 per essere ammessi al lavoro e finchè tale modulo non è rilasciato nessun invalido di guerra, anche se appartiene alla prima categoria, può essere ammesso al lavoro. Questa legge deve essere approvata così come è, altrimenti ci mettiamo in un pelago da cui non usciremo più. Ciò possiamo evitarlo benissimo proprio per l'esistenza dell'articolo 6 che è chiarificatore.

PRESIDENTE. L'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, parla puramente e semplicemente di mutilati e invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che non si tratti qui di dizioni di carattere generico, ma di dizioni di portata ben precisa e che si riferiscono a caratteri tipici del servizio sia militare che civile. La dizione della legge è stata elaborata dai nostri uffici in stretto contatto con le categorie interessate e per tale ragione, indirettamente, sarei portato alla conclusione che non ci deve essere nel risultato pratico conseguente a questa dizione alcunchè di pregiudizievole per le aspettative delle categorie.

Probabilmente l'aggettivo « effettivo » si riferisce alla distinzione di quella che è la posizione del dipendente, sia militare che civile, allorchè si trova in aspettativa o in altre situazioni di questo genere. Sono più perplesso circa il significato preciso del termine « ordinario » applicato al servizio. Effettivamente in diverse leggi mi pare che ricorra questo aggettivo applicato al servizio con un significato preciso del rapporto cui si riferisce, ma non saprei quale significato preciso attribuirgli ora in questa legge. Per meglio accertare tale significato a tutti gli effetti, sarei del parere di prendere tempo.

PEZZINI. Di fronte alla iniziativa dei colleghi che hanno presentato degli emendamenti che, se accettati, riporteranno tale disegno di legge alla Camera, mi pare sarebbe prudente da parte nostra sospendere l'approvazione della legge, e quindi anche degli emendamenti; nel frattempo il relatore e il rappresentante del Governo potrebbero approfondire il problema che qui è stato largamente impostato. Se alla prossima riunione essi ci porteranno maggiori lumi per l'interpretazione esatta dei due aggettivi e se le illustrazioni che ci verranno fornite saranno tali da toglierci ogni dubbio, noi approveremo la legge.

PRESIDENTE. Anche io faccio una proposta. Mi appello alla comprensione dei colleghi trattandosi di una cosa urgente per la quale ho ricevuto amichevoli pressioni da parte degli interessati, e che non dovremmo rimandare a gennaio. Desidererei che entro oggi il rappresentante del Governo e il relatore prendessero i contatti che credono opportuni e pregherei i colleghi di trovarsi qui domani mattina.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Presidente. È da tanto tempo che queste categorie provate da tante disgrazie sospirano il provvedimento. Poichè non ci son gravi questioni e trattandosi semplicemente di una più profonda conoscenza del testo, io penso che domani si potrà essere in grado di portare delle informazioni atte a inquadrare il problema e fornire sufficienti dati per il giudizio definitivo.

PEZZINI. Ripiego senz'altro sulla proposta dell'onorevole Presidente e condivido la sua opinione e quella del sottosegretario Bersani che in fondo la questione, pure essendo di non lieve entità, non richiede una indagine complicata.

FIORE. Noi insistiamo sull'emendamento non per ritardare la legge, ma per migliorarla. Io sono quindi d'accordo col Presidente per rinviare questa discussione a domani mattina affinché l'onorevole Sottosegretario e il relatore, possano darci chiarimenti sulla questione. Faccio osservare che, eventualmente, la dizione « servizio ordinario » ricorre anche nel secondo comma e quindi, eventualmente, sarebbe necessario anche lì sopprimere l'aggettivo.

**PRESIDENTE.** Io credo che noi possiamo sospendere l'approvazione dell'articolo 2 e rinviarne l'esame alla riunione di domani mattina, procedendo ora all'approvazione dei restanti articoli. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli successivi:

#### Art. 3.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi per servizio contenute nella presente legge non si applicano:

a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

c) agli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

e) agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

(È approvato).

#### Art. 4.

Presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione saranno formati, con la collaborazione dei rappresentanti delle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio, due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

(È approvato).

#### Art. 5.

Al comma primo dell'articolo 4 della legge 2 giugno 1950, n. 375, è aggiunta la seguente lettera g):

« g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

All'ultimo comma dello stesso articolo, alle parole: « i componenti di cui alle lettere d), e) e f) » sono sostituite le parole: « i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) ».

(È approvato).

#### Art. 6.

Gli invalidi per servizio che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 4 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare al competente Ufficio del lavoro:

1) il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

2) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione alla occupazione cui aspira;

3) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio, che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 4, dovranno,

all'atto della domanda d'iscrizione, presentare all'Ufficio del lavoro competente:

1) un certificato di nascita debitamente legalizzato;

2) una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

(È approvato).

#### Art. 7.

L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidità stessa in rapporto alle disposizioni del numero 3 dell'articolo precedente.

A far parte del Collegio medico provinciale di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sarà chiamato un rappresentante designato dalla locale Sezione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche Amministrazioni a termini dell'articolo 9, il Collegio medico sarà nominato dal Ministro competente.

(È approvato).

#### Art. 8.

All'invalido iscritto nell'elenco provinciale di cui all'articolo 4 della presente legge, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione rilascerà una tessera personale di iscrizione contenente le seguenti notizie:

1) il numero d'ordine di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;

2) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del titolare;

3) categoria e voce della invalidità risultante: a) dal libretto di pensione; b) dal referto medico collegiale;

4) grado di rieducazione professionale;

5) grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'articolo 6, n. 3, e all'articolo 7;

7) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

All'orfano iscritto nel rispettivo elenco provinciale il competente Ufficio del lavoro rilascerà, sulla scorta dei documenti prescritti per l'iscrizione nell'elenco medesimo, un certificato valido ad ogni effetto ai fini del godimento di tutti i benefici e le provvidenze sancite dalla legge in favore della rispettiva categoria.

(È approvato).

#### Art. 9.

Agli effetti delle disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovrà essere occupato un invalido per servizio per ogni tre posti riservati agli invalidi di cui all'articolo 2 della legge suddetta.

Le assunzioni obbligatorie dei mutilati e invalidi per servizio saranno computate a copertura delle percentuali già stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi contemplati dall'articolo 2 della legge medesima e non potranno in alcun caso essere effettuate in eccedenza alle dette percentuali.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi per servizio iscritti come disoccupati presso gli Uffici del lavoro, sia dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Le norme vigenti per l'assunzione agli impieghi pubblici e privati e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti per causa di servizio.

(È approvato).

#### Art. 10.

Gli elenchi, le variazioni e i prospetti che le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero



del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno contenere anche i dati e le notizie relative ai mutilati ed invalidi per causa di servizio.

Notizie e dati analoghi dovranno essere compresi anche nei prospetti e nelle variazioni contemplati dal terzo comma del succitato articolo 11 e che dovranno essere inviati, oltre che ai Prefetti ed alle competenti Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, anche agli Uffici del lavoro territorialmente competenti.

(È approvato).

#### Art. 11.

I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi per servizio dovranno, quando non vi abbiano provveduto direttamente, rivolgere le richieste agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

In mancanza di disponibilità da parte degli Uffici del lavoro cui è rivolta la richiesta, gli Uffici stessi disporranno l'invio del personale invalido eventualmente disponibile nelle provincie viciniori.

(È approvato).

#### Art. 12.

Le denunce di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrate dai dati e dalle notizie relative agli invalidi per servizio, dovranno essere inviate, oltre che alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, anche agli Uffici del lavoro competenti per territorio.

Il trasgressore all'obbligo delle denunce prescritte dal suddetto articolo 17 o, dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

(È approvato).

#### Art. 13.

Agli invalidi ed agli orfani ammessi al lavoro in forza della presente legge debbono es-

sere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle aziende.

(È approvato).

#### Art. 14.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria fatto agli invalidi per servizio, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione per la quale siano assunti.

Analogamente il collocamento obbligatorio degli orfani dei caduti per servizio non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione.

Nulla è innovato per quanto concerne la sospensione dell'assegno di caroviveri stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

(È approvato).

#### Art. 15.

I datori di lavoro, i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente e non ne facciano richiesta in tempo debito al competente Ufficio del lavoro, sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione, quale invalido per servizio, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(È approvato).

#### Art. 16.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 12 e 15 della presente legge possono essere defi-

nite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 12 e 15 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni all'articolo 12, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge, al netto delle quote eventualmente dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla Unione nazionale mutilati per servizio, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire agli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi.

(È approvato).

#### Art. 17.

L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo precedente, non si estende alla decisione, in via amministrativa, dei ricorsi contemplati dal terzo comma dell'articolo 9 della presente legge, salvo i casi di ricorsi per assunzioni presso il Ministero stesso o presso gli Enti pubblici sui quali quest'ultimo esercita la vigilanza.

(È approvato).

#### Art. 18.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari concernenti il collocamento degli invalidi di guerra.

(È approvato).

La votazione dell'articolo 2 e dell'articolo 19 nonchè del disegno di legge nel suo complesso è rinviata alla riunione di domani.

**Seguito della discussione e approvazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Palenzona e Sullo: « Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga » (N. 2704)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Palenzona e Sullo: « Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga », già approvata dalla Camera dei deputati.

Su questa proposta di legge ha già riferito in una precedente riunione il collega Vigiani. Dopo una discussione lunga e vivace fu nominata una Sottocommissione che, esaminati i punti di contrasto, all'unanimità propone ora di approvare la proposta di legge così com'è, facendo voti che sia presentato un altro disegno di legge per estendere il trattamento previsto dal presente disegno di legge alle aziende agricole.

**VIGIANI, relatore.** Nella precedente riunione erano sorte perplessità in ordine alla lettera e) dell'articolo 4 che esclude dall'obbligo di corrispondere le retribuzioni a mezzo di prospetti di paga le aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3 mila. Il senatore Barbareschi poneva poi la questione delle piccole aziende artigiane.

L'intento dei presentatori della proposta di legge era quello di offrire la garanzia del prospetto di paga al maggior numero possibile di lavoratori. Poichè le aziende industriali, anche piccole, debbono tenere per legge la scritturazione di quanto corrisposto ai lavoratori, non si tratta altro che di fornire ai lavoratori una copia di questa scritturazione. Riferendomi ad una mia precedente osservazione, posso affermare che anche le cooperative hanno l'obbligo della scritturazione dei versamenti fatti e quindi anche esse possono e debbono consegnare i prospetti paga.

Le piccole aziende agricole, invece, non hanno l'obbligo della tenuta di registri e quindi

darebbero al lavoratore dei prospetti paga che non trovano riscontro nelle scritturazioni della azienda. Per questi motivi la Sottocommissione mentre si è trovata d'accordo nell'invitare il Governo a predisporre il disegno di legge per far obbligo alle aziende agricole, grandi e piccole, di tenere la scritturazione dei versamenti fatti ai lavoratori e quindi di consegnare il prospetto paga, propone che si approvi il disegno di legge in esame come ci è pervenuto dalla Camera.

BITOSSÌ. Sono completamente d'accordo con quanto detto dal collega Vigiani. Facevo parte della Sottocommissione e posso dire che le ragioni riferite ora dal relatore sono quelle che mi hanno indotto a proporre di approvare il disegno di legge così com'è. Ma io sono stato mosso anche da un'altra considerazione: sono stato informato che alla Camera è avvenuta una lunga discussione su questo argomento e che successivamente si è concordato questo testo. Cosa avverrebbe allora se noi apportassimo degli emendamenti? Si rimanderebbe il provvedimento alla Camera e con molta probabilità, dato l'accordo raggiunto all'unanimità, la Camera non accetterebbe i nostri emendamenti.

Però faccio rilevare che se è vero che, sia per quanto riguarda le aziende agricole, sia per quanto riguarda le cooperative, ci sono delle leggi che dispongono la tenuta dei libri delle retribuzioni e quindi siamo in certo qual modo cautelati per il pagamento di contributi assicurativi, non siamo affatto garantiti per quanto riguarda il pagamento effettivo sia della retribuzione, sia degli annessi e connessi che fanno parte della retribuzione stessa. Invece penso che la legge non è stata fatta solo per evitare che ci sia evasione per i contributi assicurativi ma è stata fatta anche e soprattutto per dare la possibilità ai lavoratori di poter tutte le settimane, tutte le quindicine o tutti i mesi vedere attraverso un prospetto paga se è stato dato loro tutto quello che hanno diritto di avere in base alle leggi o ai contratti collettivi.

Comunque con questa mia dichiarazione sono d'accordo col collega Vigiani nel proporre di approvare il disegno di legge così com'è.

ZELIOLI. Debbo fare un'osservazione in merito all'articolo primo, solo agli effetti in-

terpretativi della legge. Come i colleghi sanno vi sono macchine speciali per compilare questi prospetti paga. Talune aziende si preoccupano che i prospetti paga compilati con queste macchine non siano conformi al dettato di questa legge, perchè quelle macchine non possono segnare nome e cognome e voci della retribuzione, ma solo dei numeri convenzionali.

Allora vorrei che si consacrasse a verbale che ai fini della legge è valido anche il prospetto compilato con questi sistemi meccanizzati.

VIGIANI, *relatore*. Anche a me risulta che molte aziende si valgono di macchine per la compilazione dei prospetti di paga. Poichè queste macchine non scrivono lettere, ma solo numeri, ciascun dipendente ha un numero e ciascuna voce di retribuzione un numero. Io ritengo che i dipendenti sono pienamente garantiti anche con questo sistema. Poichè questa legge dovrà formare oggetto di disposizioni interpretative e regolamentari da parte del Ministero del lavoro, detto Ministero chiarirà che i prospetti paga compilati con mezzi meccanizzati hanno pieno valore agli effetti di questa legge.

BITOSSÌ. Questo disegno di legge non è altro che l'estensione della legge che fa obbligo alle aziende industriali, con un determinato numero di lavoratori, di consegnare i prospetti paga. Mi consta che il sistema meccanizzato viene adottato oggi dalla maggior parte delle aziende industriali: il prospetto paga è formato da una striscia contenente dei numeri convenzionali, che viene messa dentro la busta con il denaro. Quindi c'è già il precedente in atto, precedente che deve essere considerato valido anche per le aziende cui viene esteso l'obbligo con la legge in esame.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo sull'opportunità di diramare a suo tempo opportune disposizioni per ammettere la validità dei prospetti paga compilati a mezzo di macchine.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole tratte.

Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.

(È approvato).

## Art. 2.

Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

(È approvato).

## Art. 3.

Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

(È approvato).

## Art. 4.

La norma contenuta nel precedente articolo 1 non si applica:

a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;

b) alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni;

c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3.000;

d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi famigliari.

(È approvato).

## Art. 5.

In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, sarà applicata, al datore di lavoro, l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce.

(È approvato).

## Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'E.N.P.A.S. » (N. 2370).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'E.N.P.A.S. ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

*Articolo unico.*

La facoltà concessa al Governo della Repubblica dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, di riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i di-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

89ª RIUNIONE (18 dicembre 1952)

pendenti statali, può essere esercitata, nei limiti e con le facoltà previste nell'articolo 2 medesimo, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PEZZINI, *relatore*. L'articolo 2 della legge 16 giugno 1951 autorizzava il Governo, entro il termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, a riunire in testo unico le norme legislative concernenti l'E.N.P. A.S. Data la complessità della materia, non si è potuto addivenire alla compilazione di questo testo unico entro il termine indicato. Si

rende quindi necessario prorogare la facoltà di cui trattasi per un adeguato periodo di tempo. A tal fine dispone il disegno di legge in esame, che fissa il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.